

Sent.132/2020

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei Conti		
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia		
composta dai seguenti magistrati:		
dott. Massimo Chirieleison Presidente f.f.		
dott. Gaetano Berretta Consigliere re	latore	
dott.ssa Alessandra Olessina Consigliere		
ha pronunciato la seguente		
SENTENZA		
nel giudizio, iscritto al n.29076 del registro di Segreteria, ad is	stanza della	
Procura Regionale nei confronti dei Signori		
BOSONE Daniele, nato Pavia il 4.12.1962, residente a Torre d'I	sola (PV) –	
Cascina Santa Sofia n.3 (C.F.: BSNDNL62T04G388W), rapp	resentato e	
difeso, in forza di procura alle liti resa in calce all'atto di costitu	zione, dagli	
avv.ti Carlo De Martino (avvcarlorobertodemartino@puntopec.it	t) e Andrea	
Molon (andreamolon@puntopec.it) del Foro di Pavia, con domici	lio eletto in	
Pavia, Via Volta n.25, presso lo studio legale dei difensori;		
SACCHI Antonio, nato a Voghera il 6.6.1950, residente a Pav	ia in Corso	
Cairoli n.23 (C.F.: SCCNTN50H06M109H), rappresentato e dife	so, in forza	
di procura alle liti resa in calce all'atto di costituzione, dagli	avv.ti prof.	
Andrea Astolfi (andrea.astolfi@pavia.pecavvocati.it) e Marc	o Marzani	
(marco.marzani@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, con	n domicilio	
eletto in Milano, Via Larga n.8, presso lo studio legale dei difenso	ori;	
BETTO Anna, nata a Voghera il 22.10.1962, residente a Pavia in	Via Felice	

Cavallotti n.9, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti resa	
in calce all'atto di costituzione, dagli avv.ti Paola Balzarini e Andrea	
Mascetti (andrea.mascetti@milano.pecavvocati.it) del Foro di Milano, con	
domicilio eletto in Milano, Piazzale Cadorna n.2, presso lo studio legale dei	
difensori;	
LODIGIANI Gustavo, nato a Voghera (PV) il 24.6.1953, ivi residente in Via	
Piave n.37 (C.F.:LDGGTV53H24M109K), rappresentato e difeso, in forza	
di procura speciale alle liti in calce alle deduzioni difensive depositate il	
20.7.2017 in replica all'invito a fornire deduzioni, dall'Avv. Graziano	
Lissandrin (studiolissandrin@pec.it) del Foro di Pavia, con domicilio eletto	
in Pavia, Via Mascheroni n.26, presso lo studio legale del difensore;	
Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
Letti gli atti e i documenti di causa.	
Uditi, all'udienza pubblica del 4.12.2019, celebrata con l'assistenza del	
Segretario, dott. Ludovico Rossari, il Magistrato relatore dott. Gaetano	
Berretta, l'avv. Carlo De Martino per il convenuto BOSONE Daniele, l'avv.	
Marco Marzani per il convenuto SACCHI Antonio, l'avv. Paola Balzarini	
per la convenuta BETTO, l'avv. Graziano Lissandrin per il convenuto	
LODIGIANI Gustavo nonché il Pubblico Ministero in persona del Vice	
Procuratore Generale, dott.ssa Barbara Pezzilli.	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
Con atto di citazione depositato il 22 febbraio 2018, la Procura Regionale ha	
convenuto in giudizio i Sig.ri BOSONE Daniele, Presidente della Provincia	
di Pavia nell'anno 2011, SACCHI Antonio, dirigente a tempo indeterminato	
della Provincia di Pavia (con assegnazione, nell'anno 2011, del	
7	

coordinamento del Comitato dei dirigenti e con assegnazione, ad interim, del	
Settore Affari Generali), BETTO Anna, dirigente a tempo indeterminato	
della Provincia di Pavia (con assegnazione del Settore Agricoltura	
dall'1.1.2011 al 30.6.2011 e del Settore Tutela Ambientale dall'1.7.2011 al	
31.12.2011), LODIGIANI Gustavo, dirigente della Provincia di Pavia in	
posizione organizzativa nell'anno 2011 (inserito nel Settore Tutela	
Ambientale con funzioni relative ad impianti di trattamento e smaltimento	
rifiuti) e ANNOVAZZI Federica, Responsabile del Servizio Finanziario	
della Provincia di Pavia nell'anno 2011, per sentirli condannare – con	
imputazione a titolo di dolo, ovvero, in subordine, a titolo di colpa grave - al	
risarcimento del pregiudizio erariale - quantificato in via principale nella	
somma di euro 18.908,32 ed in via subordinata nella somma di euro	
13.235,83 ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella somma di euro	
7.563,32 - cagionato all'ente territoriale di appartenenza quale conseguenza	
dell'intervenuta definizione - assertivamente assunta in violazione delle	
previsioni legislative e contrattuali di categoria e, come tale, palesemente	
illecita - del procedimento di valutazione dell'attività (la c.d.	
"performance"), per l'anno 2011, del dirigente a tempo indeterminato,	
titolare di posizione organizzativa, del "Settore Tutela Ambientale", Dott.	
LODIGIANI Gustavo. Definizione procedimentale che sarebbe stata	
formalizzata senza l'imprescindibile acquisizione delle conclusioni del	
Nucleo di Valutazione dell'ente e dalla quale sarebbe quindi derivata, a	
favore del dott. LODIGIANI – così come per tutti i dirigenti della Provincia	
- la corresponsione dell'indennità di risultato 2011 in misura massima ed	
acritica (per i dirigenti in posizione organizzativa: 100 punti sui 100	

attribuibili, di cui 60 per i risultati gestionali e 40 per i comportamenti	
organizzativi).	
A sostegno della domanda, l'organo requirente ha allegato le risultanze	
dell'attività di verifica amministrativo – contabile svolta dall'Ispettorato	
Generale di Finanza MEF – RGS nell'anno 2013, unitamente ad ulteriore	
documentazione probatoria acquisita direttamente presso l'amministrazione	
provinciale e ha rappresentato, in sintesi, quanto segue.	
1) Il procedimento per la valutazione dei dirigenti in servizio presso	
l'ente territoriale nell'anno 2011 sarebbe stato attivato secondo le	
regole interne previste dall'amministrazione (Regolamento approvato	
in via definitiva con Deliberazione della Giunta Provinciale	
n.277/2011 e Linee Guida approvate con Deliberazione della Giunta	
Provinciale n.119/2010), nel rispetto dei principi sanciti dalla	
legislazione statale (art.7, comma 2 e 18, comma 2 D.Lgs.	
n.150/2009) e contrattuale di categoria (art.29 CCNL 23.12.1999;	
art.17, comma 1 CCNL 22.2.2010), ma sebbene fossero emerse, nel	
corso dell'attività istruttoria in fase di svolgimento presso il Nucleo di	
Valutazione, gravi problematiche (esplicitate nei Verbali n.6 del	
12.3.2012 e n.9 del 23.5.2012) in ordine alla sostenibilità dei criteri	
valutativi presentati dall'amministrazione con riguardo alla posizione	
di ciascun dirigente (compendiati in apposite schede di valutazione),	
nondimeno il vertice della Provincia - segnatamente il Presidente	
BOSONE, supportato dal coordinatore dei dirigenti SACCHI	
Antonio - avrebbe impresso un'accelerazione al procedimento e senza	
attendere la definizione dell'istruttoria in corso, lo avrebbe concluso -	

previa modificazione delle schede di valutazione - applicando	
indiscriminatamente il massimo punteggio possibile (900 punti a tutti	
i dirigenti). Le schede relative ai dirigenti in posizione organizzativa	
- contrariamente a quelle dei dirigenti apicali, che venivano	
sottoscritte direttamente dal Presidente della Provincia - sarebbero	
state invero sottoscritte dal Dirigente del Settore di riferimento, in	
qualità di valutatore della <i>performance</i> del dirigente in p.o Nel caso	
di specie la scheda del dott. LODIGIANI (100 punti sui 100 massimi	
previsti) sarebbe stata sottoscritta dalla dott.ssa BETTO Anna,	
dirigente a capo del Settore Tutela Ambientale presso il quale il dott.	
LODIGIANI aveva prestato l'attività.	
2) Premesso che l'assetto normativo impone una stretta correlazione	
tra l'attribuzione di risorse premianti e un effettivo incremento della	
produttività del dirigente, da qualificare in termini di "apprezzabili	
risultati aggiuntivi e di miglioramento rispetto ai risultati	
normalmente attesi dalla prestazione lavorativa", risulterebbe	
contraria all'ordinamento e conseguentemente indebita, l'erogazione	
dell'indennità di risultato in misura massima ed indifferenziata a tutti	
i dipendenti (erogazione c.d. "a pioggia").	
3) L'attività dei dirigenti della Provincia di Pavia nell'anno 2011, così	
come il successivo procedimento, svoltosi nel primo semestre 2012,	
finalizzato all'individuazione dell'indennità di risultato da riconoscere	
in loro favore, sarebbero stati connotati da particolari elementi di	
criticità. In disparte il fisiologico cambio di amministrazione	
(elezioni della primavera 2011), a cui seguiva una ristrutturazione	
(Ciczioni dena primavera 2011), a cui seguiva una fistitutturazione	

dell'ente (abolizione della figura del Direttore Generale e	
accorpamento di più plessi dirigenziali), gli obiettivi di	
programmazione a cui ricollegare la verifica dei risultati gestionali	
erano stati formalizzati, con l'approvazione del PEG, soltanto nel	
giugno 2011. Il Nucleo di Valutazione, insediatosi nel novembre	
2011, aveva avuto modo di affrontare la tematica nelle riunioni del	
12.3.2012 e 23.5.2012 e si era limitato a prendere atto delle schede di	
valutazione presentate dagli uffici amministrativi, evidenziando in	
primo luogo che la data di insediamento era incompatibile con una	
conoscenza sufficiente per valutare compiutamente l'attività dei	
singoli dirigenti e, in ogni caso, che le valutazioni e i punteggi	
presenti nelle schede portate alla sua attenzione (in disparte la rilevata	
inadeguatezza del vigente modello per la valutazione, che risultava	
"privo del necessario collegamento con la programmazione" e la	
verificata inammissibilità dell'attribuzione del punteggio per la voce	
"soddisfazione interna", stante la mancata acquisizione dell'unico	
indicatore, ovvero le prescritte schede di rilevazione) denotavano un	
deficit di selettività e meritocrazia, nonchè "un appiattimento ed un	
criterio di valutazione eccessivamente generoso tale da mettere in	
discussione la ratio del sistema di valutazione e la coerenza con il	
quadro normativo". A fronte della mancata sottoscrizione delle	
schede dal parte del Nucleo di Valutazione, il Presidente della	
Provincia BOSONE, sentito il coordinatore dei dirigenti SACCHI	
Antonio - previa modificazione dei punteggi, che venivano allineati	
in misura massima per tutti i dirigenti - definiva il procedimento con	

la sottoscrizione delle nuove schede di valutazione dei dirigenti	
apicali, mentre per i dirigenti in posizione organizzativa, il Dirigente	
Valutatore procedeva alla sottoscrizione della scheda con	
l'attribuzione del massimo punteggio ammissibile. Con	
determinazione in data 23.5.2012, la dirigente del settore finanziario	
ANNOVAZZI Federica - sulla base di uno schema di sintesi della	
proposta valutativa predisposto dal settore del personale - liquidava	
in favore dei 18 dirigenti gli importi quantificati sulla base della	
descritta attività di valutazione. In data 29.5.2012 veniva ordinato il	
pagamento delle somme con l'emissione dei relativi mandati.	
3) La decisione assunta dalla Provincia di Pavia avrebbe	
conseguentemente determinato un indebito esborso di euro	
272.002,19, corrispondente al complessivo importo liquidato in	
favore dei 18 dirigenti dell'ente (importo liquidato in favore del	
dirigente in p.o. LODIGIANI: euro 18.908,32).	
4) A fronte dell'intervenuta sottoscrizione delle schede di valutazione	
da parte del dirigente apicale nel cui ambito gestionale operava il	
dirigente p.o., sussisterebbe in ogni caso, secondo l'organo	
requirente, la responsabilità amministrativa del Presidente BOSONE,	
il quale avrebbe fornito copertura istituzionale/politica alla	
complessiva operazione posta in essere dalla Provincia di Pavia (in	
violazione dell'art.15, comma 1, D.Lgs. n.150/2009, a mente del	
quale il vertice amministrativo degli enti pubblici è tenuto ad	
assicurare la promozione della cultura della responsabilità per il	
miglioramento della <i>performance</i> lavorativa) ed avrebbe in tal modo	

concorso all'ingiustificato esborso delle risorse pubbliche, essendo	
pienamente a conoscenza del procedimento in itinere e delle	
conclusioni a cui esso sarebbe pervenuto.	
5) La responsabilità del dott. SACCHI Antonio - dirigente dell'ente,	
con incarico ad interim del Settore Affari Generali e coordinatore del	
comitato dei dirigenti – sarebbe da ricollegare al ruolo ricoperto	
nell'ambito dell'intero procedimento finalizzato all'attribuzione del	
trattamento salariale accessorio. Il dott. SACCHI avrebbe infatti	
partecipato a tutte le riunioni del Nucleo di Valutazione ed avrebbe	
infine condiviso con il vertice politico dell'ente la decisione di	
definire il procedimento prescindendo totalmente dalle valutazioni	
espresse dall'organo di garanzia. Nell'ambito della posizione	
ricoperta, risulterebbe particolarmente grave che il dott. SACCHI non	
abbia mai fatto rilevare l'illiceità dell'erogazione dell'indennità di	
risultato in assenza dei necessari presupposti previsti	
dall'ordinamento.	
6) La responsabilità della dott.ssa BETTO Anna sarebbe direttamente	
collegata all'intervenuta sottoscrizione, da parte sua, della scheda di	
valutazione del dirigente in p.o., presupposto fondamentale per la	
successiva liquidazione dell'indennità premiale.	
7) Con riguardo alla posizione della dott. ANNOVAZZI, l'addebito	
deriverebbe dall'intervenuta adozione degli atti di liquidazione delle	
indennità in favore dei dirigenti senza alcuna verifica di merito	
(previste dall'art.184 D.Lgs. n.267/2000) in ordine alla sussistenza	
del diritto dei soggetti percettori delle somme premiali.	

8) La responsabilità del dirigente p.o. LODIGIANI deriverebbe infine	
dall'aver avallato il procedimento valutativo (al quale aveva	
partecipato attivamente, secondo le previsioni regolamentari	
dell'ente) e le sue indebite conclusioni, ottenendo un beneficio	
economico personale.	
Dopo aver dato conto di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione	
dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni ed aver riepilogato gli	
svolgimenti della fase preprocessuale, analizzando e confutando le deduzioni	
difensive formulate dai convenuti, la Procura Regionale concludeva	
domandando la condanna dei Sig.ri BOSONE Daniele, SACCHI Antonio,	
BETTO Anna, LODIGIANI Gustavo e ANNOVAZZI Federica, in via	
principale, al risarcimento dell'intero ammontare dell'indennità di risultato	
percepita dal Dott. LODIGIANI per l'anno 2011, pari ad euro 18.908,32	
ovvero, in subordine, qualora venisse dimostrato, nel corso del giudizio,	
l'intervenuto raggiungimento di un risultato personale migliorativo da parte	
del dirigente, pari ad una somma che tenesse conto della legittimità della	
corresponsione di una quota dell'indennità pari al 50% di quella prevista per	
i risultati gestionali (30 punti sui 60 massimi previsti), quantificabile quindi	
in euro 13.235,83 ovvero comunque pari, in via ulteriormente subordinata,	
ad una somma corrispondente all'indennità corrisposta per i c.d.	
comportamenti organizzativi (40/100 punti: euro 7.563,32), oltre	
rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.	
L'organo ha imputato la responsabilità amministrativo – contabile azionata	
in questa sede a titolo di dolo c.d. erariale, con conseguente vincolo di	
solidarietà tra tutti i soggetti convenuti. In via subordinata, in caso di ritenuta	

imputazione a titolo di colpa grave da parte dell'organo giudicante, ha	
ripartito la responsabilità come segue:	
- BOSONE Daniele 15%	
- SACCHI Antonio 10%	
- BETTO Anna 30%	
- LODIGIANI Gustavo 15%	
- ANNOVAZZI Federica 30%	

Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale in data 31.5.2018,	
il giudizio veniva fissato per l'udienza di discussione del 3.4.2019.	
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio e con articolate motivazioni,	
ciascuno con riguardo alla propria posizione processuale, contestavano la	
prospettazione accusatoria della Procura Regionale e chiedevano il rigetto	
della domanda attrice.	
Il convenuto BOSONE Daniele, difeso dagli avvocati Carlo De Martino e	
Andrea Molon, dopo aver riepilogato i fatti di causa e la prospettazione	
accusatoria avanzata dall'organo requirente nei propri confronti, eccepiva in	
via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito erariale azionato.	
Secondo il convenuto la cristallizzazione dell'asserito fatto dannoso da cui	
sarebbe derivato il credito risarcitorio, sarebbe intervenuta alla data di	
assunzione della determinazione dirigenziale di liquidazione delle indennità	
stipendiali accessorie in favore dei dirigenti dell'ente (23.5.2012) ed in ogni	
caso non oltre il 29.5.2012, data di formalizzazione dei conseguenti mandati	
di pagamento. A fronte di tale <i>dies a quo</i> del termine prescrizionale	
quinquennale previsto per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale, il	
10	

primo atto di costituzione in mora sarebbe intervenuto soltanto con la	
notificazione dell'invito a fornire deduzioni (notificazione attivata in data	
30.5.2017; ricezione dell'invito da parte del destinatario in data 1.6.2017),	
quando i termini prescrizionali erano ormai decorsi.	
Nel merito il convenuto BOSONE ha immediatamente eccepito che	
contrariamente a quanto imputato dall'organo requirente per sostenere la	
contestazione di responsabilità amministrativa – segnatamente l'asserita	
copertura istituzionale/politica dell'operazione posta in essere – difetterebbe	
invero totalmente, nel caso di specie, il nesso di causalità tra la spesa	
disposta dall'ente ed attività riconducibili al proprio operato. Secondo il dott.	
BOSONE nessuna propria partecipazione procedimentale e provvedimentale	
sarebbe riscontrabile nella vicenda, in coerenza con l'assetto ordinamentale	
vigente sia a livello legislativo (art.14, comma 4, lett.e, D.Lgs. n.150/2009),	
sia a livello regolamentare interno alla Provincia di Pavia (Deliberazione	
della Giunta n.74/2010), a mente del quale l'attività dei dirigenti inquadrati	
in un settore avente a capo un dirigente apicale, deve essere valutata	
direttamente ed esclusivamente dal dirigente apicale.	
Sulla base di tali premesse di fondo, il convenuto BOSONE ha rimarcato che	
proprio l'esclusiva competenza dei dirigenti apicali per la valutazione dei	
dirigenti in posizione organizzativa imporrebbe inoltre di escludere	
competenze del Nucleo di Valutazione in relazione all'analisi dell'attività	
posta in essere.	
In ogni caso, secondo il convenuto, il procedimento di valutazione e delle	
performance individuali di ciascun dirigente provinciale sarebbe stato svolto	
regolarmente e nel pieno rispetto delle regole previste dalla legge e dalla	

contrattazione collettiva di categoria, Dopo aver rimarcato che dalla	
documentazione agli atti dovrebbe ritenersi che il Nucleo di Valutazione	
abbia compiutamente esercitato i suoi poteri svolgendo la funzione	
propositiva assegnata dalla legge (senza invero mai mettere in discussione il	
livello di raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti), il Presidente	
BOSONE ha evidenziato che proprio dalle conclusioni alle quali perveniva	
l'organo di controllo dovrebbero essere tratti elementi decisivi per escludere	
la sussistenza di illegittimità del complessivo operato dell'ente territoriale.	
In conclusione il Presidente BOSONE ha richiesto, in via preliminare, la	
declaratoria di prescrizione del credito erariale azionato. Nel merito, il	
rigetto della domanda.	
In applicazione dell'art.84, D.Lgs. n.174/2016 veniva infine domandata la	
riunione del presente giudizio con i paralleli 17 giudizi attivati dalla Procura	
Regionale per la medesima causa petendi, in relazione all'intervenuta	
erogazione dell'indennità di risultato 2011 per ciascun dirigente della	
Provincia di Pavia. Con Decreto Presidenziale del 21.9.2018, l'istanza	
veniva tuttavia rigettata.	
Il convenuto SACCHI Antonio, difeso dagli avvocati Andrea Astolfi e	
Marco Marzani, dopo aver corso ad una analitica ricostruzione della	
contestazione formulata dalla Procura Regionale nei suoi confronti, eccepiva	
immediatamente, relativamente alla sua posizione di dirigente dell'ente, che	
difetterebbe il nesso di causalità tra il danno contestato e la propria condotta,	
atteso che il procedimento per l'assegnazione delle indennità premiali non	
avrebbe in alcun modo coinvolto il suo ruolo dirigenziale e, specificamente,	
quello di coordinatore del comitato di direzione dei dirigenti della Provincia	

di Pavia, con la conseguenza che nessun contributo poteva essere fornito (e	
non veniva infatti fornito) nel procedimento sfociato nei provvedimenti	
amministrativi oggetto della contestazione erariale.	
In via preliminare di merito il dott. SACCHI eccepiva l'intervenuta	
maturazione del termine prescrizionale del credito erariale risarcitorio	
azionato dalla Procura Regionale. Il convenuto evidenziava, analogamente al	
convenuto BOSONE, che con riguardo al rapporto controverso, il primo atto	
di costituzione in mora sarebbe stato ricevuto soltanto in data 7.6.2017 a	
seguito della ricezione dell'invito a dedurre, ad oltre 5 anni dal momento in	
cui vennero pagate a tutti i 18 dirigenti le indennità di risultato (25.5.2012).	
Il convenuto evidenziava in particolare – con riguardo all'esatta	
individuazione del dies a quo del termine prescrizionale – che la data	
andrebbe ancorata al giorno in cui intervenne il concreto pagamento e non	
già a quello successivo (29.5.2012) in cui il pagamento già intervenuto	
venne regolarizzato con l'emissione del mandato formale. Con riferimento	
all'esatta individuazione del dies ad quem, veniva inoltre osservato che non	
opererebbe, in questo caso, la c.d. "scissione" degli effetti della	
notificazione tra soggetto notificante e soggetto destinatario, stante la natura	
non processuale dell'invito a dedurre (come da giurisprudenza puntualmente	
richiamata), con conseguente perfezionamento della notificazione in data	
7.6.2017, quando il quinquennio prescrizionale era ormai decorso.	
Nel merito il dott. SACCHI ha, su un primo piano defensionale, sviluppato	
sostanzialmente le stesse argomentazioni del Presidente BOSONE in	
relazione all'asserita piena legittimità del procedimento di valutazione delle	
performance dirigenziali, rimarcando in particolare che il Nucleo di	
10	

Valutazione avrebbe ritenuto valido il procedimento seguito dall'ente per	
l'individuazione delle valorizzazioni gestionali meritevoli di premialità (che	
con l'accettazione dell'organo di controllo venivano basate sul medesimo	
modello seguito per l'anno precedente) e che le pur presenti rilevazioni di	
criticità (delle quali la Procura Regionale avrebbe accentuato il peso	
specifico) avrebbero invero rilevato in termini di raccomandazione per il	
futuro e non si sarebbero tradotte in un rigetto dell'attività istruttoria. Su un	
secondo piano defensionale il dott. SACCHI ha eccepito che nell'ambito del	
procedimento finalizzato alla liquidazione del trattamento salariale	
accessorio del personale dirigenziale, il suo ruolo di coordinatore del	
comitato di direzione dei dirigenti non avrebbe avuto alcuna rilevanza	
causale. Sul punto il convenuto ha affermato che tale organo (previsto dal	
Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente e destinato ad assicurare la	
consultazione e il coordinamento gestionale dei dirigenti), di cui risultava	
coordinatore successivamente all'abolizione della figura del Direttore	
Generale, per essere il dirigente più anziano di età, non avrebbe in alcun	
modo potuto influenzare le scelte degli organi politici e del Nucleo di	
Valutazione, risultando peraltro la figura del coordinatore da sé medesimo	
ricoperta, meramente organizzativa del comitato e non già operativa in sé.	
Dopo aver analizzato il testo del verbale della seduta del Nucleo di	
Valutazione del 23.5.2012 ed aver rimarcato che non emergerebbero	
elementi per affermare l'illegittimità della propria condotta, il dott. SACCHI	
ha insistito sulla circostanza che l'attribuzione delle indennità di risultato	
sarebbe stata sorretta dai presupposti previsti dall'ordinamento, in particolare	
dall'intervenuta previa assegnazione degli obiettivi per ciascun settore	

gestionale (Deliberazione della Giunta Provinciale n.194/2011) e	
ricognizione del loro stato di attuazione (Deliberazione della Giunta	
Provinciale n.76/2012). Tali passaggi procedurali – che sarebbero stati	
seguiti dalla predisposizione delle schede di valutazione da parte dell'Ufficio	
del Personale (che venivano sottoscritte per presa visione dai singoli	
dirigenti) - sarebbero stati costantemente monitorati dal Segretario Generale	
dell'ente ex art.97 D.Lgs. n.267/2000 e sarebbero infine stati vagliati dal	
Nucleo di Valutazione prima della decisione finale assunta dall'organo di	
indirizzo politico.	
Con specifico riferimento alla valutazione dei dirigenti non apicali ma in	
posizione organizzativa all'interno di un settore affidato ad un dirigente di	
vertice – circostanza questa specificamente relativa al presente giudizio - il	
dott. SACCHI ha evidenziato che in questi casi l'indennità di risultato non	
avrebbe dovuto essere sorretta da un giudizio del Nucleo di Valutazione,	
bensì del dirigente apicale, in linea con la disciplina applicabile ai funzionari	
in posizione organizzativa e secondo quanto previsto dalla Deliberazione	
della Giunta Provinciale n.74/2010. Per l'anno 2011 le schede dei 5 dirigenti	
in p.o. – predisposte dall'Ufficio Personale in modo da omogeneizzare il	
punteggio massimo del dirigente apicale (900 punti) a quello massimo per il	
dirigente in p.o. (100 punti) – non dovevano pertanto essere sottoscritte dal	
Nucleo di Valutazione.	
Il convenuto SACCHI ha quindi eccepito che l'addebito a titolo di dolo	
ovvero di colpa grave imputatogli dalla Procura Regionale risulterebbe	
assolutamente infondato, non essendo ravvisabile nella propria condotta	
alcun elemento di irregolarità gestionale, anche in considerazione dei	
<u>. </u>	

presupposti per l'affermazione dell'elemento psicologico della fattispecie di	
responsabilità erariale costantemente rinvenibili nella giurisprudenza del	
Giudice Contabile	
In via subordinata il convenuto ha eccepito che l'eventuale ammontare	
risarcitorio non potrebbe comunque superare la differenza tra le indennità	
previste nelle schede presentate al Nucleo di Valutazione e quelle	
successivamente liquidate a seguito della decisione finale. Ha inoltre	
evidenziato che l'eventuale computo risarcitorio non potrebbe estendersi ai	
c.d. oneri riflessi (trattenute fiscali e previdenziali applicate alle somme	
liquidate in favore dei dirigenti).	
In conclusione ha richiesto in via preliminare l'accertamento dell'intervenuta	
prescrizione del credito risarcitorio azionato e, nel merito, il rigetto della	
domanda. In via subordinata, sulla base delle motivazioni sopra riportate,	
una quantificazione nettamente inferiore a quella formulata dall'organo	
requirente nell'atto introduttivo del giudizio. Con la vittoria delle spese.	
La convenuta BETTO Anna, rappresentata dagli avv.ti Paola Balzarini e	
Andrea Mascetti, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del	
credito risarcitorio (con motivazioni assimilabili a quelle proposte dai	
convenuti BOSONE e SACCHI). Nel merito ha in primo luogo	
rappresentato che nella sua qualità di Dirigente Valutatore dell'operato del	
dott. LODIGIANI avrebbe dato corso all'attività di valutazione secondo i	
parametri previsti dall'ordinamento interno dell'ente, pervenendo ad un	
giudizio di piena meritevolezza in un contesto di trasparenza privo di	
criticità. Dopo aver evidenziato, prendendo posizione avverso le	
contestazioni di responsabilità erariale, che la valutazione non assumeva	

connotati comparativi rispetto a quella di altri dirigenti in posizione	
organizzativa inseriti all'interno del Settore da lei diretto in via apicale, ha	
rimarcato che la motivazione del giudizio di merito del dott. LODIGIANI	
risultava – per previsione dell'ente – direttamente correlato all'attribuzione	
dei punteggi per le singole voci previste nella scheda di valutazione, senza	
che fosse necessario un'ulteriore apporto giustificativo del grado di	
raggiungimento degli obiettivi.	
La dott.ssa BETTO ha eccepito che la valutazione dei dirigenti in p.o.	
risultava estranea rispetto all'ambito di intervento del Nucleo di Valutazione	
ed ha tuttavia evidenziato che in ogni caso le determinazioni dell'organo di	
controllo – valevoli soltanto per i giudizi sull'operato del dirigenti di vertice	
– non avrebbero impedito la definizione del generale procedimento	
valutativo. La convenuta ha osservato che il procedimento di valutazione dei	
dirigenti sarebbe stato privo di vizi ed invero conforme alle previsioni	
ordinamentali, essendo stato preceduto da formale assegnazione di obiettivi	
di gestione e dalla ricognizione, operata dalla Giunta Provinciale, del loro	
perseguimento. L'attribuzione dei punteggi sarebbe stata disposta in	
applicazione delle norme regolamentari interne e con metodologia analoga a	
quella dell'anno precedente. Il Nucleo di Valutazione avrebbe ammesso la	
legittimità del metodo seguito ed avrebbe concluso i propri lavori	
regolarmente, formulando critiche da qualificare in termini di	
raccomandazioni per il futuro. La circostanza che la valutazione sia stata	
allineata verso l'alto per tutti i dirigenti sarebbe stata ragionevole e	
puntualmente motivata in ragione dello straordinario impegno profuso dalla	
classe dirigenziale nell'anno 2011, connotato da una significativa	

riorganizzazione dall'apparato dell'ente.	
Dopo aver contestato che difetterebbe comunque l'elemento soggettivo sia	
del c.d. dolo erariale che della colpa grave, la dott.ssa BETTO ha in	
subordine eccepito che il calcolo del presunto danno erariale sarebbe stato	
ingiustamente quantificato senza la decurtazione degli oneri riflessi e delle	
ritenute fiscali e che comunque avrebbe sostanzialmente azzerato la	
premialità annuale, in contraddizione con le schede di valutazione che	
prevedevano comunque, all'origine, una attribuzione tabellare di assoluto	
rilievo in tutti i settori dove aveva espletato l'attività dirigenziale.	
In conclusione ha domandato, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione	
del credito azionato e, nel merito, il rigetto della domanda. In via subordinata	
una quantificazione meno afflittiva dell'addebito e in via ulteriormente	
gradata, l'applicazione del potere riduttivo. Con vittoria di spese ed onorari	
del giudizio.	
Il dott. LODIGIANI Gustavo, rappresentato dall'Avv. Graziano Lissandrin,	
ha preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio (con	
motivazioni assimilabili a quelle proposte dai convenuti BOSONE e	
SACCHI, avuto riguardo alla circostanza legata alla ricezione, in data	
12.6.2017, dell'invito a fornire deduzioni) e nel merito, ha, in primo luogo,	
eccepito che l'eventuale accertamento di illiceità del procedimento e delle	
conclusioni a cui esso sarebbe pervenuto, non potrebbe in alcun modo	
determinare una propria responsabilità, atteso che difetterebbe il nesso di	
causalità tra l'eventuale pregiudizio erariale e una condotta, commissiva od	
omissiva, addebitabile alla sua posizione. Sul punto il convenuto ha	
rimarcato di essere rimasto totalmente estraneo al procedimento di	
10	

valutazione della propria <i>performance</i> (in quanto invero soggetto valutato).	
L'assenza di una condotta materiale antigiuridica determinerebbe, secondo la	
prospettazione difensiva, l'insostenibilità dell'ipotesi di responsabilità	
contestata dall'organo requirente. In secondo luogo ha contestato che il	
procedimento di valutazione dei dirigenti sarebbe stato comunque privo di	
vizi ed invero conforme alle previsioni ordinamentali, atteso che il Nucleo di	
Valutazione avrebbe riconosciuto la legittimità del metodo seguito ed	
avrebbe concluso i propri lavori regolarmente. La valutazione finale sarebbe	
stata quindi assunta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.	
Dopo aver contestato che difetterebbe comunque l'elemento soggettivo sia	
del c.d. dolo erariale che della colpa grave, il dott. LODIGIANI ha in	
conclusione domandato, in via preliminare, la declaratoria di intervenuta	
prescrizione del credito azionato e, nel merito, il rigetto della domanda. Con	
vittoria di spese ed onorari del giudizio.	
La convenuta ANNOVAZZI Federica, costituitasi in giudizio con comparsa	
depositata il 7.9.2018, formulava istanza di definizione abbreviata del	
giudizio di responsabilità (art. 130 D.Lgs., n.174/2016). La procedura	
alternativa veniva ritenuta ammissibile (Decreto n.8 del 3.6.2019) e si	
concludeva, previo pagamento, da parte della convenuta, della somma	
risarcitoria agevolata (quantificata sulla base dell'importo contestato in via	
subordinata ed in funzione della percentuale di addebito indicata nell'atto di	
citazione, con la riduzione del 50% ex art.130, D.Lgs. n.174/2016), con il	
deposito della sentenza n.284 del 12.11.2019.	
Il giudizio di merito nei confronti dei restanti convenuti veniva rinviato in	
attesa della definizione del procedimento alternativo attivato dalla Sig.ra	

ANNOVAZZI e veniva infine chiamato per l'odierna udienza pubblica di	
discussione.	
Con memoria depositata il 14.11.2019, la Procura Regionale ha preso	
posizione avverso le eccezioni difensive formulate dalle parti convenute.	
Con riguardo all'eccezione di prescrizione ha insistito sulla circostanza che il	
dies a quo del decorso temporale dovrebbe essere ancorato alla data	
dell'emissione del mandato di pagamento (29.5.2012) ed ha rimarcato il fatto	
che l'invito a dedurre, contenente la costituzione in mora dei convenuti,	
sarebbe stato inviato per la notificazione all'Ufficiale Giudiziario in data	
24.5.2017. Poiché l'effetto della c.d. "scissione" degli effetti giuridici della	
notificazione tra parte notificante e destinatario opererebbe anche nel caso di	
specie (essendosi trattato della notificazione di un atto	
processuale/preprocessuale con effetti sostanziali) come da giurisprudenza	
favorevole, puntualmente richiamata, non sarebbe maturato alcun termine	
prescrizionale. In ogni caso, ad avviso dell'organo requirente, il dies a quo	
del termine prescrizionale non decorrerebbe dalla data dei pagamenti	
dell'indennità di risultato, bensì dalla data in cui l'illecito sarebbe stato	
disvelato in sede ispettiva (settembre 2013).	
Nel merito della controversia, la Procura Regionale ha contestato le	
eccezioni diffusamente articolate dai convenuti ed ha insistito sul fatto che	
l'assetto ordinamentale vigente non avrebbe in alcun modo differenziato il	
presupposto di base per il riconoscimento, in favore dei dirigenti, del	
trattamento accessorio premiante. Tale presupposto, sia per i dirigenti	
apicali, sia per i dirigenti p.o., consisterebbe infatti in una valutazione della	
performance resa da un organo terzo, ovvero il Nucleo di Valutazione.	
20	

L'evidenza ricostruttiva sarebbe confermata sia dal fatto che nelle schede	
sottoscritte dal dirigente apicale risulterebbero predisposte con la previsione	
della sottoscrizione da parte dei membri del Nucleo di Valutazione, sia dalla	
circostanza che per l'anno immediatamente precedente, il procedimento	
relativo all'erogazione dell'indennità di risultato per i dirigenti in posizione	
organizzativa era stato preceduto dall'analisi e dal pronunciamento del	
predetto organo di garanzia.	
L'organo requirente ha quindi insistito nella prospettazione accusatoria	
contenuta nell'atto di citazione avverso tutti i convenuti ed ha rappresentato	
che l'intervenuta definizione anticipata del giudizio attivato nei confronti	
della dott.ssa ANNOVAZZI, determinerebbe – per la domanda principale di	
responsabilità solidale dei restanti convenuti - una riduzione dell'ammontare	
finanziario oggetto della richiesta risarcitoria corrispondente a quanto	
versato dalla dott.ssa ANNOVAZZI ex art.130 D.Lgs. n.174/2016 (euro	
1.985,37).	
Con memoria depositata in data 13.11.2019, il Presidente BOSONE ha	
riepilogato sinteticamente gli svolgimenti processuali ed ha insistito nelle	
conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione. Con specifico	
riguardo al quantum risarcitorio eventualmente ritenuto addebitabile, il	
convenuto ha eccepito che qualora anche si dovesse ritenere illecita la	
corresponsione in misura massima dell'indennità di risultato, tuttavia il	
pregiudizio erariale non potrebbe in alcun modo estendersi all'intero	
ammontare dell'indennità, stante l'intervenuto accertamento di buon	
andamento dell'amministrazione nell'anno 2011 e l'accertamento di	
intervenuto ampio raggiungimento degli obiettivi di gestione oggetto di	

programmazione. Il pregiudizio erariale, se ritenuto sussistente, non potrebbe	
comunque superare la quota differenziale tra quanto previsto nelle schede	
presentate al Nucleo di Valutazione e da esso istruite e quanto	
successivamente fissato in sede decisoria dal dirigente valutatore. In ogni	
caso esso non dovrebbe estendersi alla quota finanziaria dei c.d. oneri riflessi	
versati direttamente dall'ente territoriale e non percepiti dal dirigente.	
All'odierna udienza la Procura Regionale ha ribadito le contestazioni	
avverso le eccezioni avanzate dalle difese dei convenuti. Con specifico	
riguardo all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che le costituzioni in	
mora sarebbero state ricevute entro il termine quinquennale (in applicazione	
del principio della scissione degli effetti della notificazione tra parte	
notificante e parte destinataria) con la notificazione dell'invito a dedurre ed	
in ogni caso il dies a quo del termine prescrizionale non sarebbe decorso	
dalla data dei pagamenti delle indennità di risultato, bensì dalla data venne	
definita l'attività ispettiva esterna (settembre 2013), atteso che soltanto in	
tale data l'ente territoriale avrebbe avuto contezza dell'illecito ed avrebbe	
potuto conseguentemente far valere il proprio diritto di credito risarcitorio.	
Dopo aver richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, ha	
insistito per l'accoglimento della domanda. Le parti convenute hanno	
diffusamente richiamato le eccezioni difensive sviluppate nel corso del	
procedimento ed hanno parimenti insistito nelle conclusioni rassegnate negli	
atti depositati in giudizio.	
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
MOTIVI DELLA DECISIONE	
1. In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione, formulata dai	

convenuti, di prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla Procura	
Regionale.	
Secondo le difese tra la data di cristallizzazione dell'asserito danno erariale e	
la prima costituzione in mora sarebbe decorso più di un quinquennio, atteso	
che il pagamento delle indennità di risultato 2011 sarebbe intervenuto in data	
23.5.2012 (con mandati del 29.5.2012) e che le notificazioni degli inviti a	
dedurre sarebbero state perfezionate soltanto nel giugno 2017. Ad avviso dei	
convenuti non opererebbe, in questa ipotesi la c.d. "scissione" degli effetti	
della notificazione tra parte notificante e destinatario dell'atto, non risultando	
l'invito a fornire deduzioni un atto processuale e non essendo consentito, per	
giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione (ripresa anche dal Giudice	
Contabile), ammettere la c.d. scissione degli effetti della notificazione in	
caso di atti unilaterali recettizi.	
L'eccezione non può trovare accoglimento.	
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art.1,	
comma 2, legge 20/94 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si	
prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto	
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua	
scoperta.	
La costante giurisprudenza di questa Corte, interpretando il richiamato art.1,	
comma 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c. (a	
mente del quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il	
diritto può essere fatto valere"), si è espressa nel senso che, ai fini della	
decorrenza del termine prescrizionale, non è sufficiente il compimento della	
condotta illecita, ma occorre altresì un evento dannoso avente i caratteri della	
23	

concretezza, dell'attualità e della conoscibilità obiettiva da parte	
dell'amministrazione danneggiata, che può intervenire anche	
successivamente ad eventuali esborsi finanziari ed a prescindere da	
occultamenti dolosi del danno erariale (così, tra le altre, Corte Conti, Sez.	
Campania, n.143/2012; id., Sez. Toscana, n. 290/2017, id., Sez. II° App., n.	
132/2019).	
Nel caso di specie l'attività assertivamente illecita - che risulta essere stata	
invero gestita dai vertici amministrativi e burocratici dell'ente territoriale	
odierni convenuti – è stata disvelata nei suoi precisi connotati dannosi	
soltanto a seguito dell'ispezione ministeriale del settembre 2013. Soltanto da	
tale data può ritenersi, ad avviso del Collegio, che il credito risarcitorio sia	
stato rappresentato nella completezza dei suoi elementi ed abbia pertanto	
posto l'ente territoriale in grado di farlo concretamente valere.	
Si osserva inoltre, in coerenza con l'orientamento di questa Sezione (si	
vedano in particolare i pronunciamenti n.163/2017 e n.196/2018,	
puntualmente richiamati dal Pubblico Ministero all'odierna udienza di	
discussione) che il dies a quo della prescrizione non può ragionevolmente	
farsi decorrere dalla data in cui soltanto i responsabili dell'illecito avevano la	
titolarità di far valere, in nome e per conto dell'ente pubblico, l'eventuale	
credito risarcitorio generato dalla propria condotta (circostanza verificatasi	
nel caso di specie). A mente della richiamata sentenza di questa Sezione	
n.196/2018, con riguardo ad una eccezione di prescrizione sostanzialmente	
analoga, è stato evidenziato che "Non v'è dubbio, infatti, che, fintanto che	
la vicenda è rimasta confinata nella materiale conoscenza dei soli	
convenutinessuna possibilità aveva l'Amministrazione di intervenire per	

	far valere la propria pretesa restitutoria. Una prospettazione che individui il	
	dies a quo nella data dell'illecito rimborso avrebbe l'irragionevole effetto di	
	considerare prescritta, a tutto vantaggio degli stessi responsabili, la pretesa	
	restitutoria dell'erario.''	
	In considerazione di quanto esposto la decorrenza del termine prescrizionale	
	non può essere ancorata dalla data dei pagamenti delle indennità di risultato,	
	bensì da quella successiva in cui il pregiudizio erariale è stato individuato in	
	sede ispettiva (settembre 2013) e portato a conoscenza dell'amministrazione	
	e della Procura Regionale.	
	L'intervenuta individuazione del <i>dies a quo</i> del termine prescrizionale	
	all'anno 2013 rende superflua l'analisi delle eccezioni relative all'asserita	
	inoperatività della scissione degli effetti della notificazione dell'invito a	
	dedurre tra la Procura Regionale e gli odierni convenuti.	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dall'organo requirente è parzialmente fondata, nei	
	limiti d'appresso indicati.	
	La controversia riguarda l'intervenuta erogazione del trattamento stipendiale	
	accessorio – segnatamente l'indennità di risultato – al personale dirigenziale	
	della Provincia di Pavia per l'anno 2011. Ad avviso dell'organo requirente	
	tale indennità sarebbe stata erogata "a pioggia" in favore di tutti i dirigenti in	
	assenza di effettiva valutazione e senza l'acquisizione delle risultanze	
	dell'attività del Nucleo di Valutazione, il quale, seppure chiamato ad istruire	
	il procedimento, non lo avrebbe concluso formalmente con la sottoscrizione	
	delle schede elaborate dall'Ufficio delle Risorse Umane. Il Nucleo non	
I	25	

avrebbe formulato proposte all'organo di indirizzo politico (per la	
valutazione della <i>performance</i> dei dirigenti apicali) ovvero al dirigente	
valutatore della <i>performance</i> dei dirigenti in posizione organizzativa e si	
sarebbe limitato a censurare il modus operandi dell'ente. L'erogazione	
dell'indennità di risultato non sarebbe stata conseguentemente sorretta da	
validi presupposti e sarebbe stato cagionato un ingente danno erariale,	
corrispondente all'intero ammontare indennitario liquidato in favore dei 18	
dirigenti dell'ente.	
Le difese hanno eccepito che il procedimento si sarebbe sviluppato	
regolarmente in sede istruttoria interna e presso il Nucleo di Valutazione e	
sarebbe stato infine concluso, con riguardo alla posizione dei dirigenti	
apicali, tramite una decisione dell'organo di indirizzo politico (il Presidente	
della Provincia) che avrebbe tenuto conto dell'istruttoria ed avrebbe assunto	
una decisione motivata di innalzamento verso il massimo dell'indennità in	
ragione della particolare contingenza gestionale dell'anno 2011. Con	
riferimento specifico al procedimento relativo ai dirigenti p.o. è stato	
eccepito che in tale ipotesi il Nucleo di Valutazione non avrebbe avuto	
alcuna competenza valutativa, essendo previsto dall'ordinamento che la	
valutazione, in questi casi, fosse rimessa all'esclusiva competenza del	
dirigente apicale del settore presso il quale il dirigente p.o. aveva prestato	
l'attività.	
Per entrambe le ipotesi, l'opzione perseguita dall'ente sarebbe rientrata nelle	
competenze e prerogative del vertice amministrativo ovvero del dirigente	
valutatore ed a fronte del raggiungimento degli obiettivi gestionali, non si	
sarebbe generato alcun pregiudizio erariale.	

Sulla base della copiosa documentazione versata in atti il Collegio può	
procedere alla compiuta delibazione della controversia. Non risulta pertanto	
necessario aggravare il procedimento con ulteriori attività istruttorie.	
L'indennità di risultato dei dirigenti risulta prevista dal CCNL 23.12.1999, il	
quale, dopo aver regolato (articoli 26 e 28) le modalità per individuare le	
risorse da destinare al finanziamento dell'indennità premiale, prevede	
all'art.29 che "1. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per	
l'erogazione annuale della retribuzione di risultato. 2. Nella definizione dei	
criteri di cui al comma 1, gli enti devono prevedere che la retribuzione di	
risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli	
obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art.14,comma 1, del	
D.Lgs.n.29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di	
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei	
sistemi di valutazione di cui all'art.23 del CCNL del 10.4.1996 come	
sostituito dall'art.14"	
L'art.14 prevede in particolare che "1. Gli enti, con gli atti previsti dai	
rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione anche a quanto	
previsto dall'art.1, comma 2 e 3 del D.Lgs.n.286/1999, definiscono	
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei	
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai	
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie	
e strumentali effettivamente rese disponibili. 2. Le prestazioni, le competenze	
organizzative dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi	
assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate	
in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di	

gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti per i	
dirigenti che rispondano direttamente all'organo di direzione politica."	
Le norme contrattuali risultano coerenti col sistema legislativo, il quale ha	
previsto in generale che l'indennità di risultato possa essere liquidata in	
favore dei dirigenti soltanto a seguito di un accertamento valutativo -	
previamente disciplinato dall'ente ed in ogni caso svolto da un organo terzo	
ed imparziale - in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi	
preventivamente fissati dall'amministrazione.	
Alle norme originariamente dettate dall'abrogato D.Lgs. n.29/1993 (art.20,	
comma 2 e art.24), si sono susseguite le disposizioni in tema di controlli	
interni previste dal D.Lgs. n.286/1996, in particolare dall'art.5, abrogato a	
seguito del riordino della materia intervenuto con l'approvazione del D.Lgs.	
n.150/2009. L'art.18, comma 2, del richiamato D.Lgs. n.150/2009, nel	
prevedere nuove modalità procedimentali e di valutazione del personale	
amministrativo e dirigenziale delle amministrazioni pubbliche ha in	
particolare previsto che "1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il	
merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale,	
anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche	
meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori	
performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia	
di carriera. 2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla	
base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in	
assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione	
adottati ai sensi del presente decreto."	
Specificamente per gli enti territoriali, l'art.147 del D.Lgs. n.267/2000 (nella	

versione vigente all'epoca dei fatti e prima delle modificazioni apportate dal	
D.L. n.174/2012) prevedeva in particolare che "1. Gli enti locali, nell'ambito	
della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e	
metodologie adeguati a:	
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale".	
La Provincia di Pavia aveva provveduto, prima dell'attivazione del	
procedimento di valutazione del personale dirigenziale per l'anno 2011, a	
disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento di valutazione,	
adottando in particolare un regolamento che ha previsto l'istituzione e il	
funzionamento del Nucleo di Valutazione delle attività gestionali	
dell'amministrazione (la versione del regolamento vigente all'epoca dei fatti	
risulta quella novellata con deliberazione della Giunta Provinciale	
n.277/2011). Sulla base di tale regolamento, che richiamava il Regolamento	
degli Uffici e dei Servizi dell'ente per ciò che concerne le modalità di	
espletamento della valutazione, il Nucleo era chiamato a formulare la	
valutazione portandola a conoscenza del soggetto valutato, il quale doveva	
essere posto in grado di partecipare al procedimento. Le valutazioni	
dovevano inoltre essere sottoposte ad "approvazione o verifica" da parte	
della Giunta Provinciale.	
Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n.119/2010 la Provincia di	
Pavia aveva approvato specifiche Linee Guida per la valutazione della	
dirigenza, distinguendo tra dirigenti in posizione di "line" (nei confronti dei	
quali veniva calibrato un sistema di valutazione maggiormente correlato ai	
risultati gestionali desumibili dal P.E.G.) e dirigenti in posizione di "staff"	
(nei confronti dei quali la valutazione veniva maggiormente legata	
30	

all'efficienza e tempestività dell'attività ordinaria). Il punteggio attribuibile	
ai dirigenti - in funzione del quale sarebbero state quantificate le indennità di	
risultato sulla base dei fondi disponibili - veniva fissato in 900 punti (600 per	
i risultati gestionali e 300 per i comportamenti organizzativi). Con	
l'approvazione delle Linee Guida venivano infine approvate anche le schede	
sintetiche di valutazione (distinte per dirigenti di "line" e "staff").	
Con specifico riferimento ai dirigenti in posizione organizzativa, l'ente non	
aveva proceduto a dettare una disciplina regolamentare diversa, avendo	
tuttavia previsto, con la Deliberazione della Giunta Provinciale n.74	
dell'11.3.2010, che il loro sistema di valutazione sarebbe stato omologato a	
quello dei funzionari in posizione organizzativa e quindi attribuito alla	
valutazione del dirigente sovraordinato.	
Fatte queste brevi premesse, il Collegio rileva che sulla base della	
documentazione presente nel fascicolo processuale, il procedimento per	
l'attribuzione dell'indennità di risultato 2011 è stato connotato, presso la	
Provincia di Pavia, da gravi anomalie e da una significativa violazione sia	
dei principi a base dell'attribuzione del trattamento accessorio premiante, sia	
delle regole procedimentali apprestate dall'ordinamento per dare corso	
all'attività valutativa.	
Si evidenzia, con specifico riguardo alla valutazione dei dirigenti in	
posizione organizzativa, quanto segue.	
1) L'indennità di risultato dei dirigenti in servizio presso la Provincia di	
Pavia è stata distribuita, per l'anno 2011 così come per gli anni	
precedenti, tramite un procedimento unitario e sulla base di una	
provvista finanziaria, parimenti unitaria, allocata a tal fine nello	

specifico fondo previsto dall'ordinamento.	
2) La valutazione dei dirigenti in posizione organizzativa (5 sui 18	
complessivi della dotazione in servizio nell'anno 2011) è stata	
effettuata in via esclusiva dal dirigente sovraordinato. Nondimeno, la	
decisione dell'ente, sia per i 13 dirigenti apicali valutati direttamente	
dal Presidente BOSONE, sia per i 5 dirigenti in posizione	
organizzativa, è stata quella di sterilizzare qualsivoglia valutazione e	
differenziazione premiale in funzione dei risultati raggiunti, dando	
per contro vita ad una semplice spartizione "a pioggia" delle risorse a	
disposizione.	
3) Sulla base della documentazione presente nel fascicolo processuale e	
delle allegazioni di parte ed avuto riguardo al quadro normativo di	
riferimento, deve riconoscersi che l'assetto ordinamentale non	
risultava obiettivamente chiaro in ordine alla possibilità che i	
dirigenti non apicali degli enti locali potessero essere valutati	
direttamente dal dirigente di vertice alla stregua dei funzionari in p.o.	
e senza l'intervento di un organo terzo di controllo. Da un lato	
effettivamente la disciplina dell'Organismo Indipendente di	
Valutazione della <i>performance</i> di cui all'art.14 D.Lgs. n.150/2009,	
prevedeva e prevede che la valutazione di tale organo sia limitata ai	
dirigenti di vertice, dall'altro lato, tale disciplina non trovava invero	
applicazione diretta presso la Provincia di Pavia, la quale continuava	
a regolare le attività di controllo tramite i Nuclei di Valutazione	
previsti dalle previgenti norme sopra richiamate. Le disposizioni	
regolamentari interne non prevedevano differenziazioni di regime tra	

i dirigenti apicali ovvero in posizione organizzativa e l'indennità di	
risultato era disciplinata nel medesimo contesto procedimentale.	
Tuttavia la Provincia di Pavia, con la Deliberazione della Giunta	
n.74/2010, aveva previsto una assimilazione della valutazione dei	
dirigenti in p.o. a quella dei funzionari in p.o., prevedendo che questi	
ultimi venissero valutati dal dirigente sovraordinato.	
Per quel che riguarda specificamente il presente giudizio, deve essere	
in ogni caso riconosciuto che il Nucleo di Valutazione è stato	
concretamente investito del vaglio delle attività svolte nel 2011 sia	
dai dirigenti apicali, sia dai dirigenti in posizione organizzativa, come	
ragionevolmente desumibile dal fatto che le schede di valutazione	
prevedevano la sottoscrizione da parte dei membri del Nucleo (poi	
non rilasciata, come per tutte le altre schede) e dalla circostanza -	
non smentita dai convenuti – che la valutazione era stata resa con le	
stesse modalità per l'anno 2010.	
4) La responsabilità amministrativo – contabile che si accerta in questa	
sede non dipende tuttavia dalla circostanza che fosse necessario o	
meno l'intervento del Nucleo di Valutazione.	
Come riscontrabile in tutte le 18 fattispecie di responsabilità azionate	
dalla Procura Regionale – sia per i dirigenti apicali, sia per quelli in	
posizione organizzativa – il danno erariale risulta cagionato per aver	
dato corso, a seguito della definizione della procedura	
(Determinazione n.750 del 23.5.2012 del Settore Finanziario), al	
pagamento di somme premiali allineate al massimo possibile senza	
 alcuna ragionevole motivazione in ordine al grado di raggiungimento	

degli obiettivi gestionali.	
Il fondamento dell'illecito consiste nell'aver sostanzialmente	
annientato la valutazione dei dirigenti ed aver disposto, in palese	
assenza di motivazione ed a fronte, per contro, della laboriosa	
istruttoria precedentemente espletata con riguardo alle attività svolte	
all'interno dei singoli settori (ancorchè rivelatasi carente ed	
insufficiente secondo i rappresentanti del Nucleo di Valutazione) un	
giudizio di attribuzione del massimo punteggio a tutti i dirigenti in	
posizione organizzativa.	
L'illiceità dell'erogazione del trattamento stipendiale accessorio (in	
particolare dell'indennità di risultato dirigenziale) in assenza di una	
differenziazione basata sull'analisi dei risultati gestionali costituisce ius	
receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti (tra i tanti	
pronunciamenti, si vedano Corte dei conti, Sez. I App. n.241/2018; id. sez.	
III App. n.609/2016; id., Sez. Puglia, n.217/2019; id., III App., n.301/2015;	
id, Sez. Veneto, n.481/2009), con conseguente perfezionamento, nel caso di	
specie, di un'ipotesi di responsabilità erariale.	
La componente oggettiva del pregiudizio subito dalla Provincia di Pavia non	
deve essere tuttavia quantificata in misura pari all'intero ammontare	
indennitario erogato dall'ente e percepito dai dirigenti.	
Ad avviso del Collegio deve essere comunque tenuto in conto che la	
programmazione delle attività gestionali e l'attribuzione ai dirigenti preposti	
alla guida dei settori dell'amministrazione era stata effettuata e che la Giunta	
Provinciale aveva inoltre approvato i prospetti riepilogativi elaborati dai	
dirigenti.	
33	

In questa sede non può evidentemente procedersi – come puntualmente	
osservato dalla Procura Regionale nell'atto di citazione – ad una ripetizione	
del procedimento di valutazione, dovendosi accertare per contro l'assoluta	
illiceità dell'erogazione disposta dalla Provincia di Pavia. Nondimeno, in	
applicazione dell'art.1226 c.c., può essere ritenuto equo limitare il danno	
erariale concretamente subito dall'ente ad una quota pari al 50% delle	
somme premiali erogate, in linea con la previsione delle Linee Guida interne	
(pag.5 di 6) secondo la quale il trattamento premiale per i risultati di gestione	
si sarebbe potuto ammettere a condizione che fosse stato superato il 50%	
degli obiettivi assegnati (circostanza questa ragionevolmente verificatasi in	
concreto, anche alla luce dell'intervenuta presa d'atto della Giunta	
Provinciale dei risultati raggiunti dai dirigenti).	
Il pregiudizio erariale deve essere addebitato in via esclusiva al Dirigente	
Valutatore BETTO Anna, la quale, con inescusabile negligenza, ha ritenuto	
di poter definire il procedimento in palese violazione dei più elementari	
principi e delle norme vigenti nella <i>subiecta materia</i> .	
Non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per ricondurre il	
pregiudizio erariale ad un contributo causale del Presidente della Provincia	
BOSONE. Contrariamente al procedimento che ha riguardato i dirigenti	
apicali, nel quale il Presidente BOSONE ha partecipato direttamente al	
procedimento conclusosi con la valutazione massima del dirigente	
(sottoscrivendo personalmente la scheda successivamente trasmessa in	
Ragioneria per la liquidazione e l'ordinazione del pagamento), nelle ipotesi	
relative alla valutazione dei dirigenti in posizione organizzativa, la causalità	
dell'erogazione risulta concentrata in capo al Dirigente Valutatore, che ha	

	definito autonomamente il procedimento sottoscrivendo le schede personali	
	dei dipendenti. E' senz'altro vero che il procedimento risultava unitario e che	
	la sterilizzazione valutativa con l'allineamento verso il massimo punteggio	
	attribuibile risulta verosimilmente il frutto di una decisione condivisa a	
	livello generale, ma dalle evidenze documentali non risulta raggiunta la	
	prova che il Presidente BOSONE abbia imposto o, quantomeno, sollecitato	
	di estendere la decisione che aveva personalmente assunto per i dirigenti	
	apicali anche ai dirigenti in posizione organizzativa, che risultano essere stati	
	valutati autonomamente dai dirigenti responsabili del settore ove avevano	
	prestato l'attività.	
	Deve escludersi, per le stesse motivazioni, una responsabilità erariale del	
	dott. SACCHI Antonio, il quale, nella sua veste di Coordinatore del	
	Comitato dei Dirigenti non ha partecipato formalmente al procedimento	
	gestito direttamente del Dirigente Valutatore ed in assenza di una	
	dimostrazione obiettiva in ordine ad una sua ingerenza nelle decisioni	
	assunte, non può essere ritenuto responsabile del pregiudizio erariale	
	arrecato all'ente.	
	Alla medesima conclusione perviene il Collegio per ciò che concerne la	
	responsabilità erariale del dirigente beneficiario dell'erogazione indennitaria,	
	atteso che dalle allegazioni processuali emerge che il singolo dirigente non	
	era chiamato a partecipare al procedimento per concorrere nella pesatura e	
	valutazione della propria posizione, che spettava al Dirigente Valutatore, ma	
	soltanto per essere informato in ordine alla propria aspettativa di beneficiare	
	dell'emolumento e per fornire eventualmente gli elementi ritenuti necessari	
	per dare corso all'attività valutativa (art.7 del regolamento interno). Nel caso	
l l	25	1

di specie non risulta che i dirigenti abbiano partecipato al procedimento, se	
non per sottoscrivere – in data peraltro successiva alla liquidazione delle	
indennità – le schede di valutazione.	
La convenuta ANNOVAZZI Federica ha definito la propria posizione	
tramite il rito alternativo previsto dall'art.130, D.Lgs. n.174/2016. In via	
incidentale, ai fini dell'individuazione del suo apporto causale nella	
fattispecie, si individua una quota pari al 10%.	
In accoglimento dei rilievi difensivi delle parti convenute in ordine al	
contributo causale riconducibile alla figura del Segretario Generale dell'Ente	
- che risultava pienamente a conoscenza del procedimento (avendo	
presenziato alla riunione del Nucleo di Valutazione del 23.5.2012) e non ha	
rappresentato all'amministrazione le criticità di un'erogazione "a pioggia"	
dell'indennità (in violazione dell'art.97, D.Lgs. n.267/2000 a mente del	
quale il Segretario è chiamato a svolgere la funzione di assistenza giuridico –	
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla legittimità	
dell'azione amministrativa) - la quota di addebito viene ulteriormente ridotta	
del 10%.	
In conclusione il pregiudizio subito dalla Provincia di Pavia viene	
definitivamente quantificato nella somma di euro 18.908,32 x 0,3 = euro	
5.672,50 ed addebitato al Dirigente Valutatore BETTO Anna.	
In conclusione si ravvisano in capo alla dott.ssa BETTO Anna pienamente	
sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
arrecato al patrimonio della Provincia di Pavia, definitivamente quantificato	
in complessivi euro 5.672,50:	
1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	

comportamento pregiudizievole;	
2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta gravemente	
colposa posta in essere;	
3) l'elemento soggettivo della colpa grave.	
La somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli	
interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al	
soddisfo.	
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
La domanda risarcitoria avanzata nei confronti dei convenuti BOSONE	
Daniele, SACCHI Antonio e LODIGIANI Gustavo viene rigettata. In	
applicazione dell'art.31, D.Lgs. n.174/2016, le spese del giudizio vengono	
liquidate, per ciascuno, in euro 500,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali,	
con oneri a carico della Provincia di Pavia.	
P.Q.M.	
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
definitivamente pronunciando,	
Rigetta	
L'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria.	
Rigetta	
La domanda formulata nei confronti dei convenuti BOSONE Daniele,	
SACCHI Antonio e LODIGIANI Gustavo.	
Liquida le spese e gli onorari di difesa, per ciascuno dei convenuti, in euro	
500,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con oneri a carico della	
Provincia di Pavia.	
Condanna	
37	

La convenuta BETTO Anna, per l'addebito di responsabilità amministrativa	
di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore della	
Provincia di Pavia, della somma di euro 5.672,50. La predetta somma, da	
intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla	
pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.	
Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono state liquidate, a	
cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.lgs n. 174/2016,	
nella misura di euro 371,38 (trecentosettantuno/38).	
Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 4.12.2019, del	
15.1.2020 e del 20.2.2020.	
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F	
(Dott. Gaetano Berretta) (Dott. Massimo Chirieleison)	
(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)	
Depositato in Segreteria il 27/08/2020	
Per il Direttore della Segreteria	
(Dott. Salvatore Carvelli)	